



Il Prefetto della Provincia di Asti

VISTO l'articolo 4 comma 2 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, come ulteriormente modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, il quale prevede che "Il Prefetto – sentiti gli Organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari – individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse su cui, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico e di altre cause per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, è possibile impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148, e 176 del Codice della Strada" (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni);

VISTA l'istanza inviata con nota prot. 0020592 in data 5/10/2021, successivamente integrata in data 18/01/2022, della Provincia di Asti intesa ad ottenere l'inserimento della SS 231 "di Santa Vittoria d'Alba" al Km 3 + 800 (in direzione da Asti verso Casale) e al Km 4 + 100 (in direzione da Asti verso Alba) nel citato decreto prefettizio;

CONSIDERATO che a seguito di tale istanza questo Ufficio ha avviato istruttoria presso il Comando Polizia Stradale e l'ANAS per verificare l'ammissibilità della istanza prodotta dalla Provincia di Asti, accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e verificare le esigenze di sicurezza stradale, condizioni necessarie per la collocazione di strumenti di verifica, a remoto, della velocità;

ACQUISITE le valutazioni tecniche favorevoli dell'ANAS e del Comando Polizia Stradale, competenti in materia;

RITENUTO che nei tratti di strada sopraindicati ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della Legge 1 agosto 2002, n. 168, per l'installazione dei dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148, e 176 del Codice della Strada" (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) e ciò in quanto:

- la strada presenta un tratto rettilineo pianeggiante, con due carreggiate, ogni carreggiata dispone di due corsie a senso unico di marcia, sprovviste di corsia di emergenza, inoltre, sono presenti alcuni tratti curvilinei e dossi, di cui uno in particolare è caratterizzato da uno sviluppo altimetrico ascendente con successiva curva a destra seguito da un dislivello altimetrico discendente, tale da costituire pericolo per la circolazione;
- il tasso di incidentalità accertato negli ultimi cinque anni, tenuto conto di quanto rilevato nel complesso dalle Forze dell'Ordine, è particolarmente significativo in considerazione del *trend* provinciale e delle caratteristiche della strada;

- Il manto stradale è in buone condizioni d'uso, ma risulta maggiormente usurato negli svincoli di uscita e nelle rampe di accelerazione in entrata e pertanto si avverte l'esigenza di ridurre i limiti di velocità;
- Il volume del traffico risulta a composizione eterogenea ed è aumentato negli ultimi dieci anni, sia con riferimento ai veicoli leggeri che ai veicoli commerciali;
- Da sopralluogo effettuato dalla Polstrada di Asti in data 27 aprile u.s. risulta rimosso il cantiere stradale posto al km 1 + 700 con conseguente riapertura della carreggiata precedentemente chiusa e pertanto si rende necessario in quel tratto di strada il controllo del limite di velocità;
- Nel tratto di strada interessato non sono presenti spazi idonei per poter svolgere servizi di controllo del territorio con veicoli e mezzi d'istituto in condizioni di sicurezza sia per gli operatori di polizia che per gli utenti della strada.

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada" e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

VISTA la Legge 1 agosto 2002, n. 168, e in particolare l'art. 4;

D E C R E T A

Gli Organi di Polizia stradale di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono utilizzare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dagli articoli 142 e 148 e 176 del Codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del Codice della Strada sulla:

SS231 in Asti al Km 3 + 800 (direzione da Asti verso Casale)

SS231 in Asti al Km 4 + 100 (direzione da Asti verso Alba)

L'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada a cura della Provincia di Asti e dell'Ente proprietario della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile ed anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che potranno essere installati con l'osservanza delle modalità di impiego, previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007 n. 195.

Gli Organi di Polizia Stradale e l'Ente proprietario della strada sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, 5 luglio 2022

IL PREFETTO
(Ventrice)

